

COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Anno 2017

REP. 3888

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ED ASSISTENZA EDUCATIVA.

CIG. n. 681505052B

L'Anno duemiladiciassette il giorno Trentuno del mese di Marzo, presso la residenza comunale di Porcari, Piazza F.Orsi Porcari, avanti a me, Dott. Domenico Fimmanò, Segretario Generale del Comune di Porcari, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi da una parte:

Dott. Roberto Massoni, nato a Capannori il 14.04.1955, residente a Porcari, Responsabile Servizio Interventi alle Persone del Comune di Porcari, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Porcari, di seguito Comune, in forza della su esposta qualifica che rappresenta (C.F./Partita IVA 00383070463);

Dall'altra parte:

Sig. Rinaldi Luca Giovanni nato a Lucca (Lu) il 08.10.1962, C.F. RNLLGV62R08E715V , in qualità di Presidente e Legale rappresentante del Consorzio di Cooperative So&Co, con sede in Lucca (Lu), via Mattei n. 293/F Località Mugnano, di seguito Impresa, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Lucca, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01748240460, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto.

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segre-

tario rogante sono certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità dell'articolo 48 della Legge Notarile e premettono che:

- Con la determinazione n. 599/163 del 29.09.2016, esecutiva, a firma del Responsabile del Servizio Interventi alle Persone, si stabiliva di indire una gara d'appalto, a procedura aperta, mediante procedura interamente telematica, per mezzo del sistema Start, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed assistenza educativa (SAE), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- A seguito dell'espletamento della procedura selettiva è stata fatta la verifica del possesso dei requisiti in capo al primo classificato e cioè il Consorzio So & Co di Lucca e la Cooperativa Iris, indicata dal consorzio come esecutrice del servizio, il tutto come da documentazione inserita agli atti del fascicolo;
- Che con determinazione n. 101/16 del 16.02.2017 del Funzionario, esecutiva, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del Consorzio So & Co e dell'approvazione dello schema di contratto.
- Che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido ai sensi di legge, è stato emesso in data 21.02.2017 prot. INAIL 6468187 e risulta regolare per cui si può validamente procedere alla stipulazione del contratto;
- Che il Responsabile Servizio Interventi alle persone dà atto che è regolarmente pervenuta tutta la certificazione antimafia, conservata agli atti di ufficio;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto.

Il Comune affida al Consorzio So & Co, nella persona del sig. Luca Giovanni Rinaldi, che accetta il servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed assistenza educativa (SAE).

L'attività si svolge secondo le specifiche di cui al capitolato speciale d'appalto e relativi allegati ed al progetto/offerta, che, depositati agli atti del Servizio Interventi alle Persone e già sottoscritti dalle parti, in segno di piena ed incondizionata accettazione, contestualmente alla stipula del presente atto, si intendono facenti parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Il Consorzio So & Co, come sopra rappresentato, indica, come già riportato nel relativo DGUE, come esecutrice del servizio la Cooperativa consorziata Iris.

Art. 3 – Gestione dei servizi ed obblighi dell'affidatario.

L'impresa si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'articolo 2 con idonea organizzazione aziendale. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Capitolato Speciale di Appalto. A tale riguardo l'impresa s'impegna a quanto specificamente previsto dall'articolo 6 del capitolato e si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Le parti danno atto che l'impresa ha provveduto a consegnare l'elenco degli operatori e quant'altro previsto dall'articolo 6 sopra citato.

Il referente coordinatore del servizio per l'impresa è la Sig.ra Silvia Magnani e per il Comune è il Dr. Roberto Massoni, direttore dell'esecuzione del contratto,

nella sua qualità di Funzionario responsabile del servizio Interventi alle Persone.

Art. 4 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le parti danno atto che l'impresa ha provveduto a consegnare al Responsabile del servizio copia del proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e degli aggiornamenti in materia di sicurezza, ad indicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché indicazione del personale impiegato nella realizzazione del servizio. L'impresa si impegna ad aggiornare il Comune di eventuali cambiamenti che dovessero intervenire. Per ogni nominativo sono indicati gli estremi dei documenti assicurativi. Le parti danno altresì atto che ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per la presente procedura è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), firmato in segno di piena accettazione. Il costo individuato in sede di appalto per oneri derivanti da interferenze è pari ad euro zero.

L'impresa si impegna a garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità protocollo n.100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

Art. 5 – Durata ed importo complessivo del contratto.

Il contratto ha durata triennale con decorrenza dal 01.04.2017 e termine al 01.04.2020. Il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del disciplinare di gara, si riserva la facoltà di ripetizione per la durata di n. 36 mesi e proroga tecnica per la durata di n. 6 mesi ai sensi rispettivamente dell'articolo 63, comma 5 e articolo 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il Comune corrisponde per la durata del contratto all'Impresa la somma complessiva di euro 299.115,21 (euro duecentonovantanovemilacentoquindici/21), oltre ad IVA al 5% per euro 14.955,76 (euro quattordicimilanovecentocinquantacinque/76). E così per un totale complessivo di euro 314.070,97 (euro trecentoquattordicimilasettanta/97).

Le somme citate si intendono onnicomprensive: non sarà versata all'impresa nessuna somma addizionale.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Adeguamento prezzo contrattuale.

La revisione prezzi opererà su due livelli:

- a) sulla parte dell'offerta economica "costi personale" riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti intervenuti successivamente all'aggiudicazione e non previsti in sede di offerta, derivanti dal CCNL di settore al quale la ditta aggiudicataria ha fatto riferimento in sede di offerta e integrativi territoriali per la Regione Toscana;
- b) sulla parte dell'offerta economica "altri costi", opererà dal secondo anno di durata dell'appalto.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

E' comunque prevista un'istruttoria da parte del Comune al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi di aggiudicazione.

Art. 7 – Fatturazione e obbligo di tracciabilità.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'impresa avverrà in base a fatture emesse a cadenza mensile, distinte per servizio erogato. Il pagamento delle fatture emesse dall'impresa avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo delle stesse al Servizio Interventi alle Persone del Comune. In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini per i pagamenti vengono interrotti, previa comunicazione formale all'affidatario.

L'impresa, con la stipula del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., come meglio specificato dalle determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010, n. 4 del 2011 della AVCP nel capitolato speciale d'appalto ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencati:

- dichiarazione al Comune, prima della stipula del contratto circa l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui dovranno essere effet-

tuati i pagamenti relativi allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- obbligo a comunicare al Comune ogni eventuale modifica relativa ai dati del/dei conto/i corrente/i dedicato/i;
- impegno ad inserire nelle fatture il CIG relativo al servizio di cui trattasi e il codice IBAN del/i conto/i dedicato/i.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG relativo al servizio di cui trattasi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa dal contratto, ai sensi della predetta Legge 13/08/2010 n.136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferme restando la facoltà del Comune di Porcari di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.

A tale fine l'impresa dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva, relativi alle transazioni di cui al presente contratto sono:

- 1) IBAN: IT96A0501802800000000102478;
- 2) IBAN: IT71F0835813700000000500405;
- 3) IBAN: IT45C0691513706000000015580;
- 4) IBAN: IT40U0103013700000063120079;

5) IBAN: IT94O0355901600100000005302;

6) IBAN: IT92X0630013700CC1560200521;

7) IBAN: IT55X0200813707000040973107

8) IBAN: IT76I0503424723000000249711 e che la persona ad operare su di essi è Luca Giovanni Rinaldo, nato a Lucca (Lu), il 08.10.1962 e residente a Lucca in Viale Castracani, Trav. V n. 71, Codice Fiscale: RNLLGV62R08E715V, in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali So & Co Solidarietà e Cooperazione.

Le parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 8 – Obblighi assicurativi.

L'impresa si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni alcuna, per danni che dovessero derivare al Comune, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi ai servizi affidati, così come previsto dall'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto. Sono da ritenersi a carico dell'impresa gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi, compresa la copertura per gli eventuali infortuni. Per quanto sopra indicato, l'impresa ha provveduto a contrarre e ha prodotto copia di una assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase dell'esecuzione del servizio nell'entità, contenuto e modalità previste dall'articolo sopra indicato del capitolato d'appalto, giusta Polizza per Responsabilità civile n. 2016/03/2269305 emessa da Reale Mutua Assicurazioni con massimale pari ad € 3.000.000,00.

Art. 9 – Cessione del contratto.

Non è ammessa la cessione in tutto o in parte del servizio, pena la nullità del contratto.

Art. 10 – Penali, diffida e risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

interruzione del servizio;

ritardi nello svolgimento del servizio;

inosservanza grave degli obblighi previsti nel Capitolato Speciale;

ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale varierà da € 500,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza, da applicare con ritenuta sull'importo mensile delle fatture.

Per singola inadempienza si intende:

interruzione del servizio: assenza dell'operatore e sua mancata sostituzione per almeno due volte consecutive;

ritardo non preavvertito all'utente e alla stazione appaltante di oltre due ore;

inadeguatezza del personale: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni ulteriori non pertinenti rispetto al compito assegnato;

sostituzione del personale assente per qualsivoglia motivo con personale ritenuto non adeguato alla situazione.

L'applicazione della penale avverrà per ciascuna delle situazioni segnalate previa diffida scritta da parte della Stazione Appaltante al soggetto aggiudicatario.

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Comune assegna mediante diffida all'impresa, un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'operatore aggiudicatario o per rinuncia dello stesso all'esecuzione, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati all'ente, anche al verificarsi delle seguenti cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;

messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;

cessione totale o parziale del contratto o sub-appalto, in contrasto con quanto previsto al precedente articolo 9;

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

verifica della mancata sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara;

frode a danno dell'Ente appaltante;

danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;

accertata mancanza di requisiti richiesti per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto come previsto al precedente articolo 7.

Art. 11 – Cauzione definitiva.

L'impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito la polizza fidejussoria, n. 2017/50/2422390 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni, per l'importo di euro 29.911,52 (euro ventinovemilannovecentoundici/52).

La cauzione dovrà essere mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del presente contratto.

Art. 12 – Recesso.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla convenzione, con preavviso di almeno un mese, da comunicare con lettera raccomandata

A.R.

Art. 13 – Tutela della privacy.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attivi-

tà per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare ai fini di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento. L'affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta. L'impresa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali ed a integrarle nelle procedure già in essere. L'affidatario si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'impresa consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art. 14 - Codice di Comportamento.

L'impresa si impegna a far rispettare, a tutti i suoi collaboratori, gli obblighi comportamentali dei dipendenti pubblici, di cui al codice generale, approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013, nonché le norme integrative di comportamento previste dal "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Porcari", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 175 del 30/12/2013. A tal fine il Comune ha trasmesso, telematicamente, all'Impresa copia di entrambi i codici.

La violazione degli obblighi comportamentali de quo, sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

Si dà atto che il Sig. Luca Giovanni Rinaldi sopra menzionato, ha sottoscritto, come da documento ricevuto al protocollo comunale n. 5449 del 24.03.2017, in atti dichiarazione di insussistenza di situazioni di lavoro e/o di rapporti di collaborazione di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 come integrato dalla Legge n. 190/2012, impegnandosi nel contempo a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'insorgere di particolari situazioni di cui alla predetta norma.

ART. 16 - Foro Competente.

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto ove il Comune fosse Attore o Convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lucca con espressa rinuncia a qualsiasi altra competenza.

ART. 17 Domicilio legale dell'Impresa.

A tutti gli effetti del contratto, l'Impresa elegge domicilio legale in Porcari (Lu).

Art. 18 – Imposta di registro e di bollo.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in misura minima fissa, trattandosi di servizi soggetti al pagamento dell'IVA.

L'Impresa dichiara di essere esente all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 460/1997 (Coop Sociale O.N.L.U.S.).

Art. 19 – Spese contrattuali.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

l'I.V.A., che rimane a carico del Comune. A tal fine si precisa che il regime IVA applicato risulta attualmente pari al 5%.

Art. 20 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 1.341 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2 del Codice Civile, il Signor Luca Giovanni Rinaldi, dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 5 (Durata ed importo complessivo del Servizio), 7 (Fatturazione ed obblighi di tracciabilità), 8 (Obblighi assicurativi), 10 (Penali, diffide e risoluzione del contratto), 12 (Recesso), 16 (Affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto per gravi inadempimenti), 17 (Foro competente) e 18 (Domicilio legale dell'Aggiudicataria).

Art. 21 – Norme di rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Dichiarazioni del Segretario rogante

Ed io Segretario Rogante ho ricevuto nel luogo citato il presente atto, che è stato redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 15 (quindici) pagine a video, occupandone pagine intere 14 (quattordici) e parte della quindicesima sin qui e dopo averlo letto alle parti, le quali lo hanno trovato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà, ho omesso la lettura degli allegati con il consenso delle medesime che dichiarano di ben conoscerne il contenuto, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione digitale. Io sottoscritto, Segretario Rogante, attesto altresì che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e con-

formi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n.82/2005 e chiudo il
file del contratto con l'apposizione della mia firma digitale.=====

Per il Comune di Porcari f.to Dott. Roberto Massoni; Per il Consorzio f.to
Rinaldi Luca Giovanni; Il Segretario Generale f.to Dott. Domenico Fimmanò.